

**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Cristina Giovanna Cilla, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2020, nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis;

- dato atto del gravoso carico del ruolo dell'odierno Giudice relatore (svolgente le funzioni prevalenti di GIP/GUP, di giudice civile - titolare di un contenzioso civile di 1200 cause circa - e di giudice delle crisi da sovraindebitamento), nonché delle recenti disposizioni normative volte al contrasto della pandemia da COVID-19 aventi ad oggetto la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti penali e civili, ivi compresi quelli per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020;

- letti gli atti ed i verbali di causa, nonché le deduzioni delle parti;

- richiamata l'ordinanza del 22.5.2020 con cui l'odierno Giudice ha già evidenziato quanto segue:

“viste le osservazioni presentate dalla BANCA e dal Comune; rilevato che, ai sensi dell'art 9, comma 3 ter della L. 3/2012 “il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti”;

rilevato che il professionista incaricato dal Tribunale in sostituzione dell'O.C.C., a pag. 5 della relativa relazione, ha rappresentato che “l'esposizione attuale della famiglia della signora omissis è una diretta conseguenza del fallimento del marito, avvenuto nell'anno 1998. La sig.ra omissis, in qualità di fideiussore delle obbligazioni assunte dal marito, ha dovuto procedere in data 19/01/2010 alla vendita di un immobile pervenuto per successione dal padre, alla società omissis, per un valore di 264.000 €, (all.5), di fatto estinguendo i debiti contratti dal fallito con omissis. Infine, il valore residuale della vendita è stato destinato a copertura parziale del debito maturato verso l'Agente della Riscossione e verso la Banca, posizioni che tuttavia, sino ad oggi, risultano in sofferenza”;

- rilevato che detta circostanza è stata altresì confermata dal difensore della ricorrente all'udienza del 28.2.2019;

- rilevato che tale indicazione incide tanto sulla valutazione della meritevolezza del sovraindebitamento, quanto sulla natura dei debiti contratti dalla ricorrente;

- rilevato altresì che il professionista delegato non ha approfondito le ragioni della sospensione del pagamento delle rate mensili di € 841,99, poste a carico della ricorrente, che hanno determinato la revoca del beneficio della conversione del pignoramento da parte del Giudice dell'Esecuzione;

- rilevato che tale circostanza incide sulla valutazione della fattibilità del piano, che prevede una rata mensile ben più elevata (pari quasi al doppio) prevista dal professionista incaricato, ossia di euro 1.420,64 al mese (a fronte di un reddito medio mensile pari a € 2.891,00);

- rilevato, peraltro, che occorre approfondire le ragioni dell'inopportunità del ricorso all'alternativa liquidatoria, in ragione tanto dell'ingente patrimonio immobiliare della ricorrente, pari a € 290.809,40, quanto della circostanza che l'incarico conferito all'agenzia immobiliare prodotto dal professionista delegato all'allegato n. 16 alla relazione risale all'anno 2007 (essendo, invece, l'altro incarico a vendere illeggibile);

Decreto, Tribunale di Caltagirone, Giudice Cristina Giovanna Cilla, n. 4786 dell'11 giugno 2020

- ritenuto, necessario altresì indicare le ragioni dell'attuale pendenza della procedura esecutiva (pur a fronte del risalente anno di iscrizione a ruolo), il numero dei tentativi di vendita finora effettuati e l'attuale prezzo del bene oggetto della suddetta procedura esecutiva (producendo all'uopo idonea documentazione);

- rilevato che, quindi, alla luce delle superiori considerazioni, il piano va integrato dall'odierno professionista delegato mediante la specificazione dei profili sopraindicati, necessari al fine di valutare i sopraindicati profili di meritevolezza delle ragioni del sovraindebitamento, fattibilità del piano ed inopportunità dell'alternativa liquidatoria, con integrazione della documentazione relativa alla procedura esecutiva nei termini sopraindicati;

- rilevato, in ordine al profilo della meritevolezza, che a norma dell'art. 12 bis della l. 3/2012 deve tenersi conto di quanto segue: *“Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*;

- rilevato che secondo la più recente giurisprudenza (v. Tribunale Bergamo, 9/11/2019), *“la proposta di piano del consumatore, a differenza dell'accordo, non è subordinata all'approvazione del ceto creditorio. Spetta pertanto al Giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura, che in sede di giudizio di omologazione del piano, valutare la sussistenza del requisito della “meritevolezza” del consumatore, come espressamente sancito dall'art. 12 bis, comma terzo, della legge n. 3/2012. In particolare, dal tenore di tale norma si evince che per poter omologare il piano il giudice deve poter escludere: 1. che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2. che il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. L'accertamento della presenza di uno di tali “eventi”, impone al giudice di non omologare il piano”*; ed ancora: *“il requisito della meritevolezza del piano del consumatore difetta qualora il debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, aveva la possibilità di valutare ragionevolmente la incapacità oggettiva di poterle adempiere. Il requisito della convenienza difetta invece qualora esista un'attuale e concreta alternativa per il ceto creditorio, palesemente più conveniente della proposta del consumatore”* (v. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 14/02/2017);

- rilevato che nel caso di specie, pur considerate le sopravvenute condizioni di salute di omissis, difetta comunque il requisito della meritevolezza, nei termini sopra richiesti dalla giurisprudenza, avendo la medesima accumulato una notevole esposizione debitoria per far fronte alle conseguenze economiche del fallimento del marito (avvenuto nell'anno 1998);

- rilevato, inoltre, che con note autorizzate del 6.6.2019, il professionista nominato dal Tribunale ha evidenziato quanto segue:

“Per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle rate mensili di € 841,99, poste a carico della ricorrente, che hanno determinato la revoca del beneficio della conversione del pignoramento da parte del Giudice dell'Esecuzione, oltre a quanto sopra riferito, si evidenzia che la richiedente insieme alla rata mensile di €. 841,99 aveva ulteriori incombenze mensili... Da quanto sopra si deduce che il carico teorico mensile gravante sulla signora omissis nel 2017 ammontava a € 1.436,00 pari quasi al 50% del suo reddito medio mensile. La ragione della sospensione del pagamento della rata mensile di € 842,00 risiede appunto nel fatto che

Decreto, Tribunale di Caltagirone, Giudice Cristina Giovanna Cilla, n. 4786 dell'11 giugno 2020

l'ammontare complessivo degli esborsi rendeva insostenibile nonché estremamente limitata la possibilità di soddisfare le più elementari esigenze della vita quotidiana della famiglia, di cui la omissis era, ed è tuttora, unica percettrice di reddito. Va precisato che l'istante ha sempre avuto riguardo alla soddisfazione dei creditori, già si è trattato dell'impegno profuso nel sanare la posizione fallimentare del marito ed inoltre, come precisato nel piano, ha estinto, anche se con grande difficoltà, gran parte dei finanziamenti personali contratti (ad esempio il credito verso omissis, estinto nel 2013 e quello di omissis, estinto nel 2014). Molti creditori del passato infatti non risultano più nell'elenco di quelli attuali.

Si ricordi che nel 2007 la omissis fu colpita da ictus cerebrale con paresi del lato sinistro, il che ha comportato ricoveri in ospedale, terapie riabilitanti, ingenti spese mediche e per assistenza domiciliare, la omissis è stata dichiarata invalida al 100%. L'evento traumatico della patologia non è stato affatto prevedibile ed è per sua natura immune da responsabilità per colpa; la omissis, anteriormente al manifestarsi della patologia disabilitante, non poteva avere conoscenza delle spese necessarie a farvi fronte. Altri oneri imprevedibili erano quelli necessari per far fronte ai bisogni della figlia, la quale per sua naturale inclinazione ha scelto di iscriversi ad un corso di studi Universitari, OMISSIS, lontano dal luogo di residenza del nucleo familiare, con evidente aggravio. In ultimo il patrimonio immobiliare detenuto è stato anch'esso foriero di spese gestionali, che nel corso del tempo non hanno fatto altro che aumentare; si pensi alle imposte sugli immobili, l'avvento dell'IMU nel 2012, poi la TASI nel 2014, con il progressivo innalzamento delle rispettive aliquote base, ed inoltre si consideri anche il progressivo inasprimento delle spese per utenze, che in Italia toccano i massimi europei. Ciò dimostra come, motivata dalla necessità, l'istante abbia dedicato il reddito disponibile al pagamento delle spese mediche, per l'istruzione della figlia, per gli immobili, e per tutti i bisogni primari così da poter garantire e mantenere un degno tenore di vita al nucleo familiare, piuttosto che destinare la maggioranza delle stesse alla liquidazione, ancorché parziale, della massa di debiti esistenti, ivi compresi quelli riguardanti i procedimenti esecutivi riuniti, di cui s'è trattato”;

- rilevato che tali deduzioni, a parere dell'odierno magistrato, non sono condivisibili non comprendendosi come, a fronte della permanente unicità del reddito del nucleo familiare della omissis (il marito non risulta ad oggi svolgere alcuna attività lavorativa, mentre la figlia, omissis, risulta studentessa) la stessa possa far fronte ad una più elevata rata mensile (prevista dalla proposta di piano del consumatore) di euro 1.420,64 (per le prime dodici rate), di euro 1.492,50 (dalla rata n. 13 alla n. 36) e di euro 1.490,95 (dalla rata n. 37 alla rata n. 84), anche in ragione dell'età della stessa (anni 72), indi maggiormente bisognosa di cure mediche; rilevato che, dunque, anche in punto di fattibilità del piano, l'odierno decidente ritiene che la proposta di piano elaborata non sia adeguata, anche alla luce dell'opposizione spiegata dal creditore (ipotecario);

- rilevato, oltretutto, che anche le considerazioni avanzate dal professionista nominato in ordine all'inopportunità del ricorso alla procedura liquidatoria non sono condivisibili, in ragione della notevole consistenza del patrimonio immobiliare della omissis, ammontante ad euro 290.809,40, oltreché della composizione ed ubicazione dello stesso (includente, infatti, immobili di civile abitazione in stato normale o ottimale, botteghe e negozi, siti in “zone non economicamente depresse” o comunque in prossimità del centro calatino);

- rilevato, all'uopo, che deve richiamarsi il disposto dell'art. 7, comma 1, l. 3/2012 a tenore del quale “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea,

Decreto, Tribunale di Caltagirone, Giudice Cristina Giovanna Cilla, n. 4786 dell'11 giugno 2020

all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento";

- rilevato che, dunque, alla luce delle superiori ragioni, la proposta di piano del consumatore non può essere omologata;

- rilevato che, a norma dell'art. 12 bis, comma 3, l. 3/2012, “con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato”;

- rilevato che, dunque, va dichiarata l'inefficacia del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Caltagirone, n. r.g.e. omissis, disposta con decreto di fissazione di udienza dell'odierno giudice del 23.3.2018 ex art. 12 bis l. 3/2012

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di omologazione del piano del consumatore promossa da omissis;
- dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Caltagirone, n. r.g.e. omissis, per le ragioni di cui in parte motiva.
Caltagirone, 09/06/2020.

IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Giovanna Cilla

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*